

ALLEGATO 2

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA)

(testo dell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 870 di data 10 maggio 2013)

Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è lo strumento necessario alla programmazione di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici ed assimilati, ai fini di garantire la distribuzione e la ripartizione delle sostanze fertilizzanti in base ai fabbisogni delle colture ed ai loro ritmi di assorbimento nel rispetto dei limiti e divieti imposti dal D.M. 7 aprile 2006 e dalla deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5460.

Il PUA ha durata quinquennale e va aggiornato in occasione di ogni variazione che comporta un aumento del rapporto tra azoto totale in entrata all'impianto ed azoto richiesto dalle colture, calcolato a parametri invariati dell'equazione del bilancio azotato.

Il PUA deve essere redatto da dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi professionali in conformità alle presenti linee guida, e contenere almeno le informazioni riportate di seguito, fatte salve specifiche precisazioni date dalla Parte A dell'Allegato 5 al D.M. 7 aprile 2006:

- 1) Identificazione univoca dell'azienda e del relativo titolare ed ubicazione delle strutture aziendali;
- 2) consistenza media dell'allevamento, specie e categoria degli animali allevati; quantificazione dei volumi degli effluenti e delle quantità di azoto totale aziendale e loro giustificazione indicando le fonti;
- 3) quantificazione delle quantità di azoto totale derivante dall'utilizzo di biomasse aziendali od extra aziendali e loro giustificazione sulla base delle fonti;
- 4) Superficie Agricola Utile allo spandimento (SAU) aziendale, calcolata tramite identificazione catastale dei terreni destinati allo spandimento al suolo del digestato, divisi per classe di coltura. Oltre alla SAU saranno indicate le altre superfici, anche in carico ad altre aziende, disponibili per lo spandimento.
Per tutte dovrà essere riportata la superficie catastale e quella effettivamente utilizzata per lo spandimento, al netto delle tare e delle aree vincolate. In caso di utilizzo dei dati del fascicolo aziendale, essi dovranno essere opportunamente integrati.
Potranno essere individuate, se ritenuto utile, delle "aree omogenee" per coltura ed azienda, raggruppanti più particelle;
- 5) tipologia e parametri dimensionali degli stoccaggi presenti in azienda, loro capacità e tipologia di effluenti prodotti;
- 6) eventuali trattamenti del digestato e loro ripercussione sul tenore in azoto;
- 7) dimostrazione che gli stoccaggi del digestato, in quanto assimilato ad effluente zootecnico, soddisfano ai parametri dimensionali di cui all'art. 27 della delibera della G.P. 12 luglio 1987, n. 5460;

8) calcolo delle dosi di azoto da utilizzarsi per coltura (F_o), a partire dall'equazione del bilancio dell'azoto di cui all'allegato V al D.M. 7 aprile 2006, per ogni singola coltura, riportata di seguito:

$$N_C + N_F + A_N + (K_c \times F_c) + (K_o \times F_o) = (Y \times B)$$

dove:

N_C = disponibilità di N derivante da precessioni colturali

N_F = disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

A_N = apporti naturali

F_c = quantità di N apportata col concime chimico o minerale

K_c = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime chimico (F_c)

F_o = quantità di N apportata con il concime organico

K_o = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (F_o)

B = coefficienti unitari di asportazione

Y = produzione che ragionevolmente, in riferimento ai risultati produttivi conseguiti negli anni precedenti, si prevede di ottenere.

Dovrà essere indicata la fonte dei valori dei coefficienti adottati nel calcolo.

9) verifica del corretto apporto di nutrienti al suolo.

Gli impianti consortili dovranno presentare i dati di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 per ogni impresa consorziata.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica, in particolare per quanto concerne i dati di cui ai punti 4 e 9, dovrà valutare in maniera distinta gli apporti di azoto alle eventuali aree designate come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della direttiva della Comunità europea n. 91/676/CEE. Tali zone vengono periodicamente aggiornate in ottemperanza all'art. 92 del , ed i relativi limiti massimi di apporto di azoto totale al campo sono regolamentati dal D.M. 7 aprile 2006.